

Disciplina delle Professioni di Educatore Professionale Socio- Pedagogico, Educatore Professionale Socio-Sanitario e Pedagogista

DDL 2443/2017 (c.d. “Legge Iori”) recepito in parte nella legge 27.12.2017 , n. 205

(Avv. Daniela Russo)

Definizione delle figure professionali (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

L'Educatore Professionale Socio-Pedagogico e il Pedagogista operano nell'**ambito educativo, formativo e pedagogico**, in rapporto a qualsiasi **attività svolta in modo formale, non formale e informale**, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 d.lgs. 16.01.2013, n.13, perseguendo gli **obiettivi della Strategia europea** deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.

Definizioni art.2 (lett.a) D.lgs. n. 13/2013

Apprendimento Permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

Definizioni art.2 (lett.b) D.lgs. n. 13/2013

Apprendimento Formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il **conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale**, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

Definizioni art.2 (lett.c) D.lgs. n. 13/2013

Apprendimento Non Formale: apprendimento caratterizzato da una **scelta intenzionale** della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Definizioni art.2 (lett.d) D.lgs. n. 13/2013

Apprendimento Informale: apprendimento che, **anche a prescindere da una scelta intenzionale**, si realizza nello svolgimento da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Strategia deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000

Si vuole modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e costruendo uno Stato sociale attivo.

Le persone sono la principale risorsa dell'Europa. Investire nelle persone e sviluppare uno Stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posizione dell'Europa nell'economia della conoscenza nonché per garantire che l'affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale e dalla povertà. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione.

Ambito di operatività (art.1, co. 594, L. n.205/2017)

L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti:

- * a) educativo e formativo;
- * b) scolastico;
- * c) socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi;
- * d) della genitorialità e della famiglia;
- * e) culturale;
- * f) giudiziario;
- * g) ambientale;
- * h) sportivo e motorio;
- * i) dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

DDL 2443/2017 (art.3)

- * L'ambito dell'attività professionale si estendeva anche ai servizi e presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti socio educativi.
- * Gli ambiti di competenza erano 10 (lett. a – l) e comprendevano oltre a quelli ripresi dalla legge 205/2017 anche il settore socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi.

COLLOCAZIONE PROFESSIONALE (Art.1, co. 594, L. n. 205/2017)

Ai sensi della legge 14.01.2013 n. 4, le professioni di **Educatore Professionale Socio-Pedagogico e Pedagogista** sono comprese nell'ambito delle professioni **non organizzate in Ordini o Collegi**.

Formazione universitaria dell'Educatore Socio-Pedagogico (Art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con **laurea L19 – Scienze dell'educazione e della formazione** - e ai sensi del **d.lgs. 13.04.2017 n.65**, che all'art. 14, co. 3, dispone: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto” (31.05.2017).

Formazione professionale del Pedagogista

La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57 – Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 – Scienze pedagogiche;
- LM-93 – Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

Qualifica europea dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo (art.1, co. 595, L. n. 205/2017)

La formazione universitaria dell'**educatore professionale socio-pedagogico** e del **pedagogo** è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del **livello 6** e del **livello 7** del Quadro Europeo delle qualifiche (**QEQ**) per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22.05.2017.

Il pedagogo è un professionista di livello apicale.

Spese per il rilascio del titolo abilitante

Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.

Formazione universitaria dell'Educatore Socio-Sanitario (Art.1, co. 596, L. n. 205/2017)

La qualifica di **Educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della **classe L/SNT2 - Professioni sanitarie della riabilitazione**, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 08.10.1998 n.520. Detto regolamento individua l'educatore professionale come l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma di laurea abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.

Attività dell'Educatore Socio-Sanitario (DM 8.10.1998 n. 520, art. 2)

L'educatore professionale:

- a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
- c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie e riabilitative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
- d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
- e) Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopraelencati.

Luogo di svolgimento dell'Attività dell'Educatore Socio-Sanitario (DM 8.10.1998 n. 520, art. 2)

L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

REGIME TRANSITORIO

(Art.1, co. 597, L. n. 205/2017)

In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore socio-pedagogico, previo superamento di un **corso intensivo di formazione** per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle Università, anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, **da intraprendere entro tre anni** dalla data di entrata in vigore della legge 205/2017 (01.01.2018), coloro che alla medesima data sono in possesso di **uno dei seguenti requisiti**:

- a) **Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche** a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) **Svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi**, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del T.U. di cui al DPR n.445/2000;
- c) **Diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.**

Diritto di continuare a svolgere l'attività di educatore (Art.1, co. 599, L. n. 205/2017)

I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un **periodo minimo di 12 mesi**, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato, **possono continuare ad esercitare detta attività**; per tali soggetti, il **mancato possesso della qualifica** di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Acquisizione ipso iure della qualifica di operatore professionale socio-pedagogico (art.1, co. 598, L. n. 205/2017)

Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge (1.01.2018), sono titolari di **contratto di lavoro a tempo indeterminato** nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale; **a condizione** che, alla medesima data, abbiano **età superiore a cinquanta anni** e almeno **dieci anni di servizio**, ovvero abbiano almeno **venti anni di servizio**.

Conseguenze dell'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico (Art. 1, co. 600, L. n. 205/2017)

L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagoga **non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici,** il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Clausola di invarianza finanziaria (Art.1, co 601, L. n. 205/2017)

All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.